FAQ

Chi è un *whistleblower* e cos'è il *whistleblowing*

I *whistleblower*, o segnalanti, sono quei soggetti, dipendenti, componenti degli organi societari, collaboratori, fornitori, clienti, partner, consulenti e, in generale, stakeholder della società, che possono riferire alle autorità preposte in GE.S.A.C. condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con la Società.

Il sistema per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 è denominato *Whistleblowing.*

Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni collegate all'istituto del *Whistleblowing*

L'istituto del *whistleblowing* è disciplinato dalla legge 179 del 30 novembre 2017, recante *"disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*

L'ANAC, inoltre, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*)", specifica, tra l'altro, che le segnalazioni, al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, devono essere trasmesse attraverso modalità informatiche, con sistemi informatizzati e crittografici.

L'Istituto del *Whistleblowing* e il Modello 231 della Società

La Legge, 30 novembre 2017, n. 179 ha previsto, inoltre, e per i profili di collegamento con in contenuti del Modello 231 adottato dalla Società e le attività dell'Organismo di Vigilanza, l'integrazione dell'art. 6 del D.Lgs, 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", al fine di prevedere le prerogative di cui sopra, anche nel caso delle segnalazioni effettuate per informare circa una condotta illecita rispetto al D. Lgs. 231/2001 e al Modello 231 adottato dalla Società.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 6 del D. Lgs, 8 giugno 2001, n. 231, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno essere integrati al fine di prevedere, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione

Fermo quanto previsto nel Modello 231, più in generale con riferimento alla legge 179 del 30 novembre 2017, non esiste un catalogo definitivo di reati o irregolarità che possano costituire l'oggetto del *whistleblowing*; vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano episodi di frodi, attività corruttive, violazioni di principi e norme interne o esterne,

violazioni del Codice Etico o, come detto, del Modello 231, condotte e comportamenti presuntivamente non conformi a leggi o regolamenti.

In particolare la segnalazione può riguardare, ad esempio, azioni od omissioni, commesse o tentate, in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali, che possano arrecare alla Società o ai soci/azionisti pregiudizio patrimoniale o di immagine, arrecare danno alla salute o alla sicurezza, o altro pregiudizio, a dipendenti, utenti e cittadini o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società, o arrecare danno all'ambiente.

Le segnalazioni, in ogni caso, non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

Chi è preposto a ricevere e gestire le segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni in Gesac è l'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società, nominato ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Come vengono trattate le segnalazioni sprovviste di credenziali (segnalazioni anonime)

La segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.
Ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante, è particolarmente importante che la segnalazione includa:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- la data e il luogo in cui l'evento è accaduto;
- i nominativi e il ruolo delle persone coinvolte o comunque gli elementi che possano consentirne l'identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni, inoltre, non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

L'OdV manterrà riservate le segnalazioni nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Come viene gestita l'identità del segnalante - *whistleblower*

Le segnalazioni e l'identità del segnalante sono altamente riservate. Il software, con modalità strettamente aderenti alla disciplina normativa vigente, separa la segnalazione dall'identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è concessa esclusivamente

all’Organismo di Vigilanza tramite apposita procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione.

Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l'accesso motivato all'identità del segnalante da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il software genera inoltre l'impronta del messaggio che viene inviata via mail o PEC al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.

Dal punto di vista informatico è quindi garantita l'assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.

Perché denunciare mediante il software *Whistleblowing*

Non tutti i reati sono penalmente rilevanti e denunciabili alla Magistratura.

Denunciare alla Magistratura implica che l'attività illecita sia già stata compiuta venendo a mancare dunque i presupposti della prevenzione cui il sistema *Whistleblowing* si ispira.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è infatti quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente e dare la possibilità di segnalare un illecito con uno strumento altamente sicuro e riservato.

L’avvio del procedimento disciplinare conseguente alla fondatezza della segnalazione è indipendente dall’avvio, al contempo, dell’azione giudiziaria da parte delle Autorità competenti.